

APRILE 2025

*REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO DI
INCENTIVAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI TECNICHE.*

(Art. 45 Decreto Legislativo n. 36/2023)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.92 del 17/04/2025



CITTA DI MANFREDONIA

Provincia di FOGGIA

Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Gruppo di lavoro

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 – Centrali di committenza

Art. 7 – Quota del 20 per cento

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

Art. 14 – Attività articolate e singole

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

Art. 17 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 – Informazione e confronto

Art. 20 – Disposizioni finali

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (qualora non nominato è di fatto il dirigente di settore responsabile dell'area tecnica o della procedura).
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
6. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2 – Destinatari

La quota dell'80% di cui al precedente articolo 1, comma 4, lettera a, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice dei Contratti.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua sostituzione.

Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure ([Articolo 45, comma 1](#))

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

In sede di determinazione a contrarre il dirigente competente, su proposta del Responsabile di Progetto, nomina il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

La determinazione di nomina del gruppo di lavoro deve obbligatoriamente contenere le attività e le funzioni attribuite ad ogni collaboratore.

La medesima determinazione deve essere corredata di allegato, da conservare agli atti di ufficio, con la previsione di ripartizione dell'incentivo e la tempistica assegnata ad ogni attività, debitamente sottoscritta per accettazione da tutti i componenti del gruppo. Tale atto costituisce la base di riferimento per la contestazione con addebito, da parte del RUP degli eventuali ritardi nelle varie attività.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità **diretta e personale** dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo

Sono esclusi dall’incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) tutte quelle procedure per lavori, servizi e forniture ove non sono nominati le figure del RUP e del Direttore dei Lavori /Direttore dell’Esecuzione;
- c) i contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all’art. 56 di detto Codice);
- d) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
- e) soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa;
- f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, in relazione a quanto disposto al periodo precedente, con il provvedimento di Giunta di approvazione del primo livello progettuale di opere complesse la cui attività prevede un arco temporale di almeno tre anni è possibile e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, attivare una forma di incentivazione delle prestazioni tecniche che comprenda idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, l’incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall’art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

Art. 7 – Quota del 20 per cento “fondo innovazione”

La quota di cui all’art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:

- a) dalla quota parte dell’incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all’art. 4, c. 1;
- b) dalla quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o svolte solo in parte;
- c) dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all’ente.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali al settore ed all'ufficio che ha curato le procedure di progetto. Rientrano in questo ambito:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture tramite acquisto di software e hardware specifici per le potenze di elaborazione necessarie;
 - b) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e collaudi – acquisto di strumenti software e hardware per le operazioni di collaudo, controllo e verifica delle opere o servizi eseguite;
 - c) strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.
 - d) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti destinatari dell'incentivo;
- a) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - b) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale destinatario dell'incentivo.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
fino a euro 2.000.000,00	2%
da euro 2.000.000,01 fino a euro 6.000.000,000	1,90%
oltre 6.000.000,01	1,80%

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti dal Responsabile di Progetto (RUP) fra i diversi componenti del gruppo di lavoro. Le percentuali sotto indicate, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere di cui all’allegati I.10 del D.L.vo 36/2023, sono da considerarsi puramente indicative, il Responsabile di Progetto (RUP) potrà in ogni caso adottare quote diverse in relazione al grado di complessità dell’opera, alla responsabilità connessa al compito da svolgere nonché alla necessità di prestazioni che esulano dai compiti specifici di istituto del destinatario.

Attività tecnica allegato I.10 D.L.vo 36/2023	Percentuale (%)
Programmazione della spesa per investimenti	1
RUP e collaboratori responsabili ed addetti alla gestione tecnico amministrativa intervento	36
Progettazione: fattibilità tecnico economica – esecutivo – coordinamento sicurezza in fase progettazione	14
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dei lavori – ufficio di direzione lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione – coordinamento dei flussi informativi	36
Collaudo tecnico-amministrativo - Regolare esecuzione - Collaudo statico (ove necessario)	5
TOTALE	100

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro per le seguenti attività:

- Atti propedeutici alla progettazione ed acquisizione telematica di codici lavoro (CIG, CUP, ANAC, etc.)
- redazione determinazioni / deliberazioni (programmazione spesa, indizione gara, approvazione livelli progettuali, a contrarre, accertamento ed impegno di spesa con imputazione ai capitoli di bilancio, affidamento, liquidazione, stato finale, collaudo, omologazione della spesa)
- corrispondenza ed atti (Regione Puglia, Ministero, C.D.PP., ditta appaltatrice)
- Rendicontazioni ed operazioni su piattaforme informatiche lavori (ANAC, MEPA, BDAP, MIRWEB, REGIS, FVOE con verifica dei requisiti gara, Antimafia, DURC, etc); Compilazione questionari e schede informatiche inerente ANAC ed enti controllo lavori
- Collaborazione all’incaricato della verifica progettuale:
 - Determinazione di nomina
 - Compilazione verbali ed atti
- Collaborazione al Direttore dei Lavori o al Direttore dell’esecuzione per le attività di:
 - Supporto alla redazione di relazioni tecniche ed atti amministrativi

- Misure e rilievi
- Visite ispettive e documentazione fotografica lavori
- Collaborazione al collaudatore per le attività di:
 - Supporto alla redazione di relazioni tecniche ed atti amministrativi
- Verbali di verifica e validazione;
- Supporto stipula contratto;
- Rendicontazione finanziamento.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti, a discrezione del dirigente competente potranno essere corrispondentemente riparametrate dal RUP o incrementare il fondo innovazione.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
fino a euro 1.000.000,00	2%
da euro 1.000.000,01 fino a euro 5.000.000,00	1,90%
oltre 5.000.000,01	1,80%

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono attribuiti dal Responsabile di Progetto (RUP) fra i diversi componenti del gruppo di lavoro. Le percentuali sotto indicate, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere, sono da considerarsi puramente indicative, il Responsabile di Progetto (RUP) potrà in ogni caso adottare quote diverse in relazione al grado di complessità dell'opera, alla responsabilità connessa al compito da svolgere nonché alla necessità di prestazioni che esulano dai compiti specifici di istituto del destinatario.

Attività tecnica	Percentuale %
Programmazione della spesa per investimenti	1
RUP e collaboratori responsabili ed addetti alla gestione tecnico amministrativa intervento	37
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7

Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4
Predisposizione dei documenti di gara	7
Direzione dell'esecuzione – collaboratori del direttore dell'esecuzione - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	37
Verifica di conformità	7
TOTALE	100

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro per le seguenti attività:

- Atti propedeutici alla progettazione ed acquisizione telematica di codici lavoro (CIG, CUP, ANAC, etc.)
- redazione determinazioni / deliberazioni (programmazione spesa, indizione gara, approvazione livelli progettuali, a contrarre, accertamento ed impegno di spesa, affidamento, liquidazione, stato finale, collaudo, omologazione della spesa)
- corrispondenza ed atti (Regione Puglia, Ministero, C.D.PP., ditta appaltatrice)
- Rendicontazioni ed operazioni su piattaforme informatiche lavori (ANAC, MEPA, DBAP, MIRWEB, REGIS, FVOE con verifica dei requisiti gara, Antimafia, DURC, etc); Compilazione questionari e schede informatiche inerente ANAC ed enti controllo lavori
- Collaborazione all'incaricato della verifica progettuale:
 - Determinazione di nomina
 - Compilazione verbali ed atti
- Collaborazione al Direttore dei Lavori o al Direttore dell'esecuzione per le attività di:
 - Supporto alla redazione di relazioni tecniche ed atti amministrativi
 - Misure e rilievi
 - Visite ispettive e documentazione fotografica lavori
- Collaborazione al collaudatore per le attività di:
 - Supporto alla redazione di relazioni tecniche ed atti amministrativi
- Verbali di verifica e validazione;
- Supporto stipula contratto;
- Rendicontazione finanziamento.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti, a discrezione del dirigente competente potranno essere corrispondentemente riparametrate dal RUP o incrementare il fondo innovazione.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività;
- b) della completezza e della conformità dell'attività svolta;
- c) della competenza e professionalità dimostrate;
- d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione ed a loro carico può essere avviata da parte del Dirigente competente, su proposta del RUP, una procedura di natura disciplinare.

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e collaboratori, Direttore esecuzione e collaboratori), compete al RUP ed alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 14 – Collaudo e verifica di conformità

Secondo quanto previsto dall'articolo 116 del D.L.vo 36/2023 tutti i contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Per le attività di collaudo dei lavori si deve provvedere alla nomina da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui al presente regolamento, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico, ove necessario. Solo ed esclusivamente per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, attestata a sua responsabilità dal RUP, la stazione appaltante affida l'incarico all'esterno con le modalità previste dal codice.

Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica quanto prima riportato.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

In base alle disposizioni di cui al [D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209](#) a far data dal 01/01/2025, è incluso nella ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

E' possibile, quindi, erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in tal caso il dirigente potrà assumere ed essere remunerato per un solo ruolo (RUP, Progettista, Direttore Lavori, Direttore Esecuzione Contrattuale, Collaudatore); le ulteriori somme per gli altri ruoli eventualmente ricoperti costituiranno economia ed andranno ad aumentare il "fondo innovazione".

L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come tutti gli atti conseguenti.

L'accertamento, l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente e la liquidazione, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati da diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi.

Art. 17 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori, progettazione, esecuzione si verificano ritardi o aumenti di costo, non giustificabili ed addebitabili al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto un incentivo ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella “A”.

Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, all’ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella “A”.

Qualora durante l’affidamento / esecuzione di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto un incentivo ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella “A”.

TABELLA A		
Tipologia di incremento	Misura dell’incremento	Riduzione incentivo
1 - Tempi di esecuzione	Entro il 50% del tempo contrattuale	10%
	Dal 51% al 100% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	50%
2 - Costi di realizzazione	Entro il 50% dell’importo contrattuale	10%
	Dal 51 al 100% dell’importo contrattuale	25%
	Oltre il 100% dell’importo contrattuale	50%

Art. 18 – Liquidazione dell’incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine all’effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività rese dal dipendente, al termine della relativa fase.

Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l’emanazione del relativo provvedimento di approvazione del piano pluriennale;
- b) per la verifica dei progetti, con l’invio al RUP della relazione finale di verifica e la pubblicazione del provvedimento di validazione;

- c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'avvenuta stipula e con l'espletamento delle verifiche di avvenuta fornitura o servizi;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori, stato finale ed eventuale omologazione della spesa;
- f) per il collaudo con l'emissione del relativo certificato ed il provvedimento di approvazione;
- g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione ed il provvedimento di approvazione.

Art. 20 – Disposizioni finali

Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni e si sia provveduto alla nomina del gruppo di lavoro.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.